



TRIBUNALE DI CATANIA PROTOCOLLO PER L'UDIENZA PENALE

Il Presidente del Tribunale di Catania, dr Antonino Cardaci, Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dr. Vincenzo D'Agata, Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Maurizio Magnano di San Lio ed il Presidente della Camera Penale di Catania, Avv. Giuseppe Passarello;

concordano sulla necessità che le udienze penali del Tribunale di Catania si svolgano in modo da:

- dare concretezza al precetto costituzionale del giusto processo;
- assicurare la ragionevole durata di ogni processo;
- garantire in ogni fase e momento il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa;
- rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo;
- osservare rigorosamente tutte le norme processuali e sostanziali;

convengono sull'applicazione, nello svolgimento delle udienze penali del Tribunale, delle seguenti regole condivise, denominate nel loro complesso "Protocollo per le udienze penali", definite dalla Commissione paritetica istituita presso la Presidenza del Tribunale e composta: per il Tribunale di Catania: dal Presidente della seconda sezione penale dott. Bruno Di Marco (delegato dal Presidente del Tribunale), dal Presidente della prima sezione penale dott. Rosario Cuteri e dal Dirigente Amministrativo dott.ssa Concetta Maria Antonietta Basile; per la Procura della Repubblica di Catania: dal Procuratore Aggiunto dott. Carmelo Zuccaro (in rappresentanza del Procuratore della Repubblica) e dal Sostituto Procuratore dott. Pasquale Pacifico; per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania: dall'avv. Fabrizio Seminara e dall'avv. Ignazio Danzuso; per la Camera Penale: dall'avv. Giuseppe Passarello.



TRIBUNALE DI CATANIA PROTOCOLLO PER L'UDIENZA PENALE

RITO COLLEGIALE

Le Sezioni Penali che tengono udienza collegiale (prima, seconda, terza e quarta) operano, di regola, con due collegi e con un solo collegio per ogni giorno di udienza.

Il turno di udienza del P.M., tendenzialmente strutturato con il collegamento di un sostituto con uno o due giorni fissi ed uno o due collegi, dovrebbe essere comunicato annualmente.

Il G.U.P. nel momento in cui chiede al Presidente della sezione, tabellarmente competente, la data di udienza dibattimentale trasmette, con lo strumento ritenuto più idoneo (fax, e-mail, altro), copia della richiesta di rinvio a giudizio (al fine di fare conoscere al Presidente medesimo lo “spessore” del processo).

Al G.U.P. viene comunicato il giorno e l'ora della prima udienza dibattimentale.

Il GUP segnala nel fascicolo del dibattimento l'eventuale necessità della nomina di un interprete e inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: *“La persona offesa ha il diritto ma non l'obbligo di intervenire nel processo; è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire”*.



TRIBUNALE DI CATANIA PROTOCOLLO PER L'UDIENZA PENALE

La stesa formula viene inserita nei decreti relativi ai processi con citazione diretta.

Di regola l'udienza viene ripartita in due fasce orarie, la prima dalle 9:00 alle 10:30, la seconda dalle 10:30 in poi.

L'udienza avrà concreto inizio all'ora indicata nel decreto.

Nella prima fascia saranno trattati soltanto i processi di prima comparizione, nella seconda i processi per i quali è prevista l'istruttoria e/o la discussione dibattimentale.

Si intende che, ove nell'udienza non siano fissati processi di prima comparizione, l'attività sarà dedicata alla istruttoria dibattimentale o alla discussione sin dalle ore 9:30 (come sarà stato concordato all'udienza di provenienza).

La prima udienza di comparizione è dedicata soltanto alla trattazione delle questioni preliminari, alla ammissione di eventuali riti alternativi e dei mezzi di prova.

La richiesta di applicazione pena potrà essere definita nella stessa udienza.

Pertanto il P.M. non citerà testimoni per la prima udienza di comparizione.

Nel corso di detta udienza saranno programmate le attività processuali – ed in particolare la escussione dei testimoni secondo quanto previsto dall'art. 145 comma 2 disp. att. c.p.p. – da svolgersi nelle successive udienze.

Aperta l'udienza, di prima o di seconda fascia oraria, il Collegio verifica, anzitutto e con riguardo a tutti i processi fissati per quella data:

- a) se siano sussistenti legittime ragioni di impedimento dei difensori, delle parti o dei testimoni;
- b) se siano presenti i testimoni citati per quella udienza.



TRIBUNALE DI CATANIA PROTOCOLLO PER L'UDIENZA PENALE

Il Presidente del Collegio, sulla base delle superiori verifiche e di quanto risulta in atti, comunica l'ordine in cui – salvi casi particolari (ragioni di sicurezza di testimoni; ragioni di sicurezza di collaboratori di giustizia; specifiche e motivate istanze delle parti; altro) – saranno trattati i processi.

I processi saranno tendenzialmente chiamati secondo il seguente ordine:

- 1) processi da rinviare:
 - a) processi per i quali siano prospettabili ragioni di nullità del decreto che dispone il giudizio;
 - b) processi in cui vi siano difetti di notifica;
 - c) processi in cui siano sussistenti ragioni di legittimo impedimento del difensore o dell'imputato;
 - d) processi in cui non può essere svolta attività per essere assenti le persone che avrebbero dovuto essere esaminate;
- 2) processi da trattare;
- 3) i processi trattati dal P.M. della D.D.A., con l'accordo delle parti, saranno trattati ad un orario predeterminato.

Nell'ambito della seconda fascia le discussioni, di regola, avverranno dopo la conclusione delle attività dibattimentali.

I difensori comunicheranno tempestivamente al Presidente del Collegio e al P.M. di udienza l'eventuale proprio impedimento a comparire al dibattimento.



TRIBUNALE DI CATANIA PROTOCOLLO PER L'UDIENZA PENALE

Al fine di evitare rinvii e ove ne siano a conoscenza, i difensori segnalano alla cancelleria del Giudice, tempestivamente, l'eventuale stato di custodia sopravvenuta dell'imputato, onde consentire l'emissione tempestiva dell'ordine di traduzione.

Il Tribunale deferisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il difensore d'ufficio nominato ex art. 97, 1° comma c.p.p., che in modo ingiustificato non si presenti in udienza, così come il difensore di turno per le sostituzioni ex art. 97, 4° comma c.p.p., che non si renda reperibile violando le regole di turno stabilite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il P.M. e i difensori hanno l'obbligo di indossare la toga innanzi all'organo giudicante.

RITO MONOCRATICO

Per l'udienza dibattimentale monocratica si osserveranno le indicazioni di protocollo di cui sopra, previste per l'udienza collegiale, in quanto applicabili e compatibili con la specificità del rito.

Il presente protocollo sarà applicato anche presso le sezioni distaccate del Tribunale.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

I presenti concordano di definire un protocollo per la liquidazione semplificata dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Rinviano ad altri successivi incontri la determinazione delle concrete modalità.

Il presente protocollo entrerà in vigore a decorrere dal 16 settembre 2010.



TRIBUNALE DI CATANIA PROTOCOLLO PER L'UDIENZA PENALE

I presenti concordano riunioni periodiche per la verifica del funzionamento del protocollo, per la sua attuazione, la prima delle quali verrà tenuta dopo sei mesi e successivamente con cadenza annuale.

Catania,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr Antonino Cardaci

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr Vincenzo d'Agata

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA
Avv. Marizio Magnano di San Lio

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI CATANIA
Avv. Giuseppe Passarello